



ISTITUTO AUTONOMO CASE POPOLARI  
DELLA PROVINCIA DI MESSINA

**Coordinatore Generale**

DETERMINA DIRIGENZIALE N° 13 DEL 08.01.2019

**OGGETTO: Procedure di sanatoria ex lege n. 08/2018. Termini e modalità - Integrazione determina n. 143 del 19.06.2018**

## IL COORDINATORE GENERALE

### **Visti**

l'art 63 della l.r. n. 08 del 11.05.2018, che ha disposto l'applicabilità delle disposizioni previste dai commi 2,3,4 e 5 dell'articolo 1 della legge regionale 2 agosto 2002 n.11 a tutti i detentori senza titolo di alloggi di edilizia economica e popolare alla data del 31 dicembre 2017;

l'art. 1 della l.r. n. 11 del 09.08.2002

**Vista** la determina n.143 del 19.6.2018 avente ad oggetto "*Recupero canoni arretrati ex art.63 L.R. n.8/2018 pubblicata in GURS n.21 del 11.5.2018 - Determinazioni*" finalizzata alla regolamentazione delle procedure di sanatoria alla luce della nuova normativa;

**Considerata** l'opportunità di procedere alla integrazione delle attività istruttorie resasi necessaria nei casi di compresenza di provvedimenti cautelari emessi dalle Autorità giudiziarie competenti aventi ad oggetto di alloggi e.r.p. detenuti senza titolo;

**Considerato** che si rende opportuno fissare un termine massimo per la presentazione di istanze di regolarizzazione di rapporti locativi di alloggi di e.r.p., previo pubblicazione di apposito avviso pubblico in conformità alla normativa che prevedeva un termine decadenziale correlato alle attività di censimento di competenza dei Comuni;

**Sentito** il Coordinatore del Settore amministrativo nella qualità di dirigente degli uffici cui è attribuita l'istruttoria dei procedimenti *de quo*;

Quanto sopra premesso e considerato

### **D E T E R M I N A**

**Di disporre**, ad integrazione delle procedure di cui alla determina dirigenziale n.143 del 19.6.2018, quanto segue:

- la sussistenza del requisito della residenza in capo all'occupatario ex art.2, lett. b) del D.P.R. n.1035/72 è accertato dall'ufficio mediante acquisizione di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa nelle forme di legge riferita alla residenza/detenzione dell'alloggio di e.r.p. alla data del 31.12.2017 e fino alla data di avvio del procedimento (istanza di regolarizzazione);
- l'ipotesi di soggetto detentore dell'immobile destinatario di provvedimenti cautelari emessi dall'Autorità Giudiziaria per l'alloggio di e.r.p. occupato *sine titulo*, con notifica avvenuta in data antecedente all'istanza di regolarizzazione del rapporto locativo presentata all'Ente, è da considerarsi interruttiva, in via definitiva, della detenzione dell'alloggio di e.r.p. in capo

al potenziale avente diritto (tranne il caso di eventuale ricorso proposto al competente Tribunale del Riesame. In siffatta evenienza, il procedimento amministrativo resta sospeso fino alla pronuncia dell'Autorità Giudiziaria);

- eventuali provvedimenti cautelari notificati all'occupatario *sine titolo* successivamente alla istanza di regolarizzazione dell'alloggio, nella ipotesi di conclusione con esito favorevole della procedura amministrativa di sanatoria, alla data della formulata istanza, saranno ostativi alla successiva fase privatistica di contrattualizzazione per l'intervenuta indisponibilità del bene immobile a meno di provvedimento di dissequestro dello stesso con riconsegna all'Ente e contestuale assenza di eventuale nuovo assegnatario da parte del Comune competente,
- la sussistenza del requisito reddituale con impossidenza immobiliare per tutti i componenti il nucleo familiare è parimenti acquisita dall'ufficio mediante autodichiarazione resa nelle forme di legge;
- la sussistenza del requisito di cui al punto lett. b) dell'art. 1, 3° comma, della l.r. n. 11/2002 è verificata presso il comune di competenza (eventuale decreto di assegnazione a nucleo familiare diverso);
- presso l'ufficio legale dell'Ente dovrà essere verificata la eventuale sussistenza di contenziosi in corso o definiti, per i quali sono da corrispondere le spese legali.

Il procedimento di regolarizzazione del rapporto locativo ai sensi e per gli effetti dell'art. 63 della l.r. n. 8/2018 deve essere concluso entro 120 giorni dalla presentazione dell'istanza, salvo comunicazione all'interessato di proroga dei termini per sopravvenuti impedimenti alla conclusione del procedimento ovvero in caso di richieste istruttorie e/o verifiche documentali ad Enti, non ancora riscontrate.

Il responsabile del procedimento conclude l'istruttoria con trasmissione del provvedimento finale, in caso di rigetto della istanza dovrà essere comunicato all'interessato il preavviso di conclusione negativo del procedimento con relativa motivazione secondo la normativa vigente.

**Di approvare** l'allegato avviso avente ad oggetto la "*Regolarizzazione dei rapporti locativi da parte di occupanti senza titolo di alloggi di e.r.p.*" nel quale è fissato il termine del 30 aprile 2019 quale data ultimativa per la presentazione delle istanze degli interessati previa adeguata pubblicità sia sul sito dell'Ente sia a cura dei competenti Comuni, cui dovrà essere trasmesso l'avviso predetto.

**Di approvare** l'allegato modulo da utilizzare per proporre istanza di regolarizzazione.

**Di designare** responsabile del procedimento la Dott.ssa Tommasa Grasso cui è attribuita anche la responsabilità dell'attività organizzativa relativa alla formazione degli elenchi dei procedimenti anche della regolarizzazione dei rapporti locativi per convalida, ferma restando l'attribuzione della responsabilità del relativo procedimento in capo alla Dott.ssa Marianna Ricci e alla Sig.ra Patrizia Emanuele

**Di assegnare** alla Dott.ssa Grasso, quali collaboratori, i dipendenti Sigg. Paolo Milone, Donata Latteri, in uno alla collaborazione della dipendente Concettina Tommasini per la individuazione delle pratiche e formulazione degli elenchi. Con provvedimento separato il Dirigente di Settore procederà all'attribuzione delle attività procedurali nel rispetto delle declaratorie contrattuali.

**F.to Il Coordinatore Generale  
(Dott.ssa Maria Grazia Giacobbe)**

## AVVISO

### **Regolarizzazione rapporti locativi di alloggi di E.R.P. da parte di occupanti senza titolo alla data del 31.12.2017**

Vista la legge regionale n.11 del 09 agosto 2002;

Visto l'art. 63 della legge regionale n. 8/2018, pubblicata in GURS n. 21 del 11.05.2018;

visto il D.P.R. n. 1035/1972

Considerato

Che si rende necessario comunicare agli interessati la facoltà di presentare istanza di regolarizzazione del rapporto locativo in conformità alle seguenti previsioni dell'art. 63 della l.r. n. 8/2018:

*“A seguito della individuazione dei soggetti occupanti alla data del 31 dicembre 2017 alloggi di edilizia economica e popolare, il comune o l'ente gestore, provvede ai sensi dell'articolo 2 della legge regionale 5 febbraio 1992, n. 1, all'assegnazione degli alloggi a coloro che li detengono in via di fatto, e che risultino in possesso dei requisiti per l'assegnazione degli stessi, ed alla stipula del relativo contratto.*

*La predetta assegnazione in locazione dell'alloggio è disposta da parte dell'ente gestore nei confronti dei soggetti di cui al comma 2 che presentino, entro tre mesi dalla data di ricezione di specifica comunicazione da parte dell'ente gestore, apposita domanda. L'assegnazione è subordinata alle seguenti condizioni:*

*che l'occupante sia in possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1972, n. 1035 e successive modificazioni;*

*che l'occupazione non abbia sottratto il godimento dell'alloggio ad assegnatario già in possesso di decreto di assegnazione in relazione a graduatoria approvata e pubblicata a norma di legge;*

*che l'ente gestore recuperi tutti i canoni e le spese accessorie dovuti a decorrere dalla data iniziale di occupazione;*

*che l'occupante rilasci le parti comuni dell'edificio e le sue pertinenze eventualmente occupate”*

che l'Ente è nell'impossibilità di effettuare il censimento degli alloggi E.R.P. ricadenti nel territorio di competenza dell'IACP di Messina e che solo alcuni comuni hanno riscontrato le richieste di censimento degli immobili di E.R.P.;

che si rende necessario confermare il termine di scadenza per la presentazione delle istanze fissato dal legislatore regionale di mesi tre.

Ritenuto che la mancata presentazione di apposita istanza di regolarizzazione nei termini sopra indicati determini la decadenza dal beneficio del diritto e alla contrattualizzazione del rapporto locativo

**Gli interessati dovranno presentare istanza di regolarizzazione del rapporto locativo di alloggi di edilizia residenziale pubblica detenuti in via di fatto alla data del 31.12.2017 allo IACP di Messina, su apposito modulo scaricabile dal sito dell'Ente [www.iacpmessina.it](http://www.iacpmessina.it), sezione “sportelli” o acquisibile presso l'URP entro e non oltre il 30.04.2019, pena la decadenza dal diritto.**

**Nota Bene:** l'istanza non deve essere prodotta da coloro che hanno già presentato domanda di sanatoria del rapporto locativo allo IACP di Messina e per i quali è stata già avviata relativa istruttoria

(Determina Dirigenziale Coordinatore Generale N. 13 del 08.01.2019)

**Modulo di richiesta assegnazione alloggio per sanatoria**

**L.R. 8/2018 art.63**

All'ISTITUTO AUTONOMO CASE POPOLARI  
Via Ettore Lombardo Pellegrino, 12 Isol. 176  
MESSINA

**Oggetto: Istanza assegnazione alloggio per sanatoria.**

Il/La sottoscritto/a \_\_\_\_\_  
nato/a a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_ in qualità di occupatario  
dell'alloggio sito in \_\_\_\_\_  
Via \_\_\_\_\_ Pal \_\_\_\_\_ scala \_\_\_\_\_ interno \_\_\_\_\_  
Recapito telefonico richiedente: \_\_\_\_\_

**chiede**

ai sensi della vigente normativa, l'assegnazione del suindicato alloggio per sanatoria allo/alla scrivente e a tal fine,

**autocertifica e dichiara**

ai sensi degli artt 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 e consapevole della responsabilità penale cui può andare incontro in caso di dichiarazioni non veritiere (art. 76 DPR n. 445/2000):

- che l'assegnatario/a Sig./Sig.ra \_\_\_\_\_ è deceduto/a in data \_\_\_\_\_ (se a conoscenza);

di abitare regolarmente e continuativamente nell'alloggio succitato dal \_\_\_\_\_ e/o di essere residente nell'alloggio succitato che abita regolarmente e continuativamente dal \_\_\_\_\_;

di essere residente in \_\_\_\_\_ dal \_\_\_\_\_ (nel caso di residenza diversa dall'alloggio occupato);

di essere cittadino Italiano;

di essere cittadino appartenente ad altro Paese dell'Unione Europea o straniero appartenente a Paese extraeuropeo la cui legislazione consenta analoga facoltà ai cittadini italiani nonché gli stranieri titolari di carta di soggiorno almeno biennale e gli stranieri regolarmente soggiornanti iscritti nelle liste di collocamento e che esercitano una regolare attività di lavoro subordinato (art. 40 comma 6 D.Lgs. 286 del 25.07.1998 e successive modifiche ed integrazioni art. 27 della legge 189 del 30.07.2002);

che il proprio codice fiscale è \_\_\_\_\_;

che né il/la sottoscritto/a né i componenti il proprio nucleo familiare sono titolari del diritto di proprietà, di usufrutto, di uso o di abitazione nello stesso Comune, o per gli alloggi compresi in un programma comprensoriale, in uno dei Comuni del comprensorio - su di un alloggio adeguato alle esigenze del proprio nucleo familiare, ovvero - in qualsiasi località - di uno o più alloggi che, dedotte le spese nella misura del 25 per cento, consentano un reddito annuo superiore ad €. 206,58.  
Si precisa che è da considerarsi adeguato l'alloggio composto da un numero di vani esclusi gli accessori pari a quello dei componenti il nucleo familiare, e, comunque, non inferiore a due e non superiore a cinque, e che non sia dichiarato igienicamente non idoneo dalla autorità competente.



Per nucleo familiare si intende, la famiglia costituita dal capo famiglia, dal coniuge e dai figli legittimi, naturali riconosciuti e adottivi e dagli affiliati, con lui conviventi. Fanno parte, altresì, del nucleo familiare gli ascendenti, i discendenti, i collaterali fino al terzo grado e gli affini fino al secondo grado.

- di non avere effettuato modifiche nell'alloggio per il quale si chiede la sanatoria e/o realizzato opere abusive;
- di riconoscere che dalla data di occupazione, in ogni caso, è dovuto allo IACP di Messina l'indennizzo di €. 54,00 mensili per il godimento dell'alloggio di Edilizia Residenziale Pubblica;

### **PERTANTO SI IMPEGNA**

al pagamento dei canoni di locazione a decorrere dalla data di occupazione anche ratealmente e di rimborsare in unica soluzione tutte le somme anticipate dall'Ente per l'alloggio detenuto in via di fatto nel periodo di occupazione (spese condominiali, spese legali ed ogni altro onere gravante sull'alloggio).

#### **Si allega:**

- 1) Fotocopia del proprio documento d'identità sottoscritto e datato.

Data \_\_\_\_\_

Firma del dichiarante  
\_\_\_\_\_

**N.B.: Il canone di locazione sarà determinato ai sensi della normativa vigente. Qualora lo stesso sia superiore alla quota di occupazione, l'Ente provvederà al conguaglio degli importi a debito, con facoltà di rateizzazione.**

Dichiaro, altresì, di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art.13 del D.Lgs. 196/2003 e del GDPR (Regolamento Generale sulla Protezione Dati) del 25 maggio 2018, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

Data \_\_\_\_\_

Firma del dichiarante  
\_\_\_\_\_